

TITOLO	REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO EX LEGGE N. 43/2006
Tipologia Documento	Regolamento
Dipartimento/Struttura	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Numero Codice	QD_ENT_20210_2678
Area specialistica	116_Risorse Umane

Redatto da	Verificato da	Approvato con
Dott.ssa Chiara Milliaccio Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Sistema Gestione Qualità (SGQ)	Deliberazione n. 975 del 24/11/2023

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
02/11/2023	Attività extra ufficio (REG 2678)	02/11/2023	00	1 di 10

Storia delle modifiche al documento

Data	Numero revisione	Descrizione delle modifiche
02/11/2023	00	Prima emissione

Gruppo di lavoro

Nome	Ruolo	Struttura
Dott.ssa Chiara Milliaccio	Direttore	SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Avv. Mattia Longoni	Direttore	SC Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Maria Raimondi	Direttore <i>ff</i>	SC DAPSS
Dott. Riccardo Passoni	Dirigente	SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
02/11/2023	Attività extra ufficio (REG 2678)	02/11/2023	00	2 di 10



SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO.....	4
Art. 2 - VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
Art. 4 - INDICAZIONI APPLICATIVE.....	5
Art. 5 – LIMITAZIONI e DIVIETI.....	7
Art. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA.....	8
Art. 7 – REVOCA, SOSPENSIONE E RIVALUTAZIONE.....	8
Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA.....	8
ALLEGATO: Modulistica.....	8

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
02/11/2023	Attività extra ufficio (REG 2678)	02/11/2023	00	3 di 10

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento definisce in via preventiva i criteri e disciplina la procedura per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere attività lavorativa al di fuori dell'orario di servizio in applicazione della norma legislativa dettata dall'art. 3-*quater* del D.L. n. 127/2021, così come modificato, da ultimo, dall'art. 13 del D.L. 34/2023.

A tal riguardo, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, con le linee guida adottate in data 12.7.2023, ha inteso fornire un contributo utile al fine di una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative di cui sopra; sono fatte salve le diverse e ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai Ministeri competenti.

In particolare il presente documento, al fine di individuare le tipologie di attività extra officio esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità, delinea gli ambiti delle incompatibilità per i quali la fonte normativa dispone l'inapplicabilità e gli adempimenti che devono essere posti in essere dai dipendenti interessati e dall'Azienda.

Art. 2 - VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha validità dalla data di approvazione e sino al 31.12.2025, ovvero sino a nuove diverse indicazioni normative e si applica agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'art. 1 all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Si tratta quindi degli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, che siano dipendenti dell'ASST con contratto di lavoro di tipo subordinato. Sono esclusi i dipendenti delle professioni sanitarie inquadrati nell'area contrattuale della dirigenza area sanità.

Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 3-*quater* del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56:

“1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.»

*2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica”.*

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
02/11/2023	Attività extra ufficio (REG 2678)	02/11/2023	00	4 di 10



Art. 4 - INDICAZIONI APPLICATIVE

a) Le attività consentite

Al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità (con esclusione quindi del personale della dirigenza) di cui alla L. 43/2006, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si riportano di seguito i testi dell'articolo 4, comma 7 della L. 412 /1991 e dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 4, comma 7, L. 412/1991: "Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso". Omissis

Articolo 53 D.Lgs. 165/2001: "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina". Omissis

In base alla ratio della stessa norma e ad una interpretazione costituzionalmente orientata, nonché in coerenza con i canoni di ragionevolezza, si ritiene che **le attività esercitabili siano esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio.**

Le attività di cui sopra devono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio.

Ne discende, quindi, che per gli incarichi che abbiamo per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità.

Il personale può espletare solo prestazioni professionali al **di fuori dell'azienda**, con esclusione di qualsiasi attività professionale "*intra moenia*", per l'esercizio della quale sarebbe necessaria una formale previsione legislativa.

Va invece ritenuto ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre **strutture pubbliche, anche del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate**. Risulta altresì possibile l'esercizio di attività libero professionali a favore di **singoli utenti**. Inoltre, in base ad una interpretazione letterale della norma, si deve ritenere non possa essere esclusa la possibilità di instaurare rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private, salvo poi valutarne la

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
02/11/2023	Attività extra ufficio (REG 2678)	02/11/2023	00	5 di 10

compatibilità in sede di rilascio dell'autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione per le probabili interferenze con l'organizzazione dell'Azienda datore di lavoro.

Va peraltro sottolineato che la deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi, e conseguentemente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97, comma 1 della Costituzione. Sarà, pertanto, cura dell'ASST porre in essere un'attenta valutazione di ogni singola richiesta di autorizzazione per accertare l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse, anche solo potenziale, mediante procedura autorizzativa di seguito riportata.

La procedura di autorizzazione

Il secondo comma dell'articolo 3-quater del D.L. 127/2021 stabilisce l'obbligo dell'ente di appartenenza di autorizzare gli "incarichi" conferiti al personale.

Tale autorizzazione va, peraltro, intesa estensivamente, cioè riferita a tutte le modalità di svolgimento della prestazione di attività esterna al datore di lavoro.

La norma pone tre condizioni perché l'azienda possa rilasciare l'autorizzazione:

- l'attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale. L'Azienda verifica che l'attività da autorizzare sia compatibile con l'orario di lavoro e l'orario di servizio del dipendente e più in generale con l'organizzazione aziendale e non sia quindi, tra l'altro, di ostacolo alla programmazione ed all'effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.

Dal canto suo, il dipendente si assume l'impegno con l'ASST di individuare modalità di svolgimento dell'attività "extra officio" che siano del tutto coerenti con l'esigenza prioritaria di garantire il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché la piena compatibilità con le esigenze organizzative aziendali, sia ordinarie sia straordinarie. È assolutamente indispensabile un'attenta valutazione di ogni singola richiesta di autorizzazione per accertare l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse, in particolare qualora la stessa richiesta riguardi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati, in ambito sanitario e socio-sanitario, con i quali l'azienda o ente di appartenenza del professionista abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, tenuto conto, nello specifico, del ruolo ricoperto dal dipendente nella stessa azienda o ente e della tipologia di attività svolta.

In ogni caso, deve presumersi la sussistenza del conflitto di interesse, con conseguente impossibilità di rilascio dell'autorizzazione, nell'ipotesi che l'attività debba essere svolta in strutture private che abbiano in essere contratti per la fornitura di beni o servizi all'ASST ovvero in strutture pubbliche in forza di convenzioni passive stipulate dall'ASST unicamente nel settore specifico oggetto della convenzione stessa.

- Deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro. L'attività del dipendente dovrà conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro recate dal D.lgs. 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro. Non assume rilevanza la tipologia contrattuale in base al quale l'attività è svolta; nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa in forma di attività libero professionale, il dipendente, sotto la sua responsabilità, dovrà, in sede di richiesta di

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
02/11/2023	Attività extra ufficio (REG 2678)	02/11/2023	00	6 di 10

autorizzazione, assumere l'impegno circa il rispetto della predetta normativa e, con cadenza periodica (orientativamente ogni due o tre mesi) presentare nel corso dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, comprovante il rispetto dell'impegno assunto. In ogni caso dovrà comunicare all'ente di appartenenza le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni. Sarà sempre onere del dipendente comunicare anche eventuali variazioni nelle modalità e negli orari di svolgimento delle stesse.

- l'Azienda deve attestare che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica

Il diniego dell'autorizzazione richiesta dal dipendente in rapporto all'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa deve essere motivato e non può essere giustificato solo dall'esistenza di situazioni di criticità connesse al superamento dei tempi di erogazione delle prestazioni all'utenza rispetto ai termini fissati dalle regioni, ma dalla circostanza che, concretamente, l'esercizio dell'attività extra ufficio possa pregiudicare i piani aziendali di recupero di tali prestazioni. Pertanto, qualora i piani in parola richiedano, come di norma, la resa di **orario aggiuntivo, il dipendente dovrà dichiarare la disponibilità in via preventiva alla sua effettuazione**. Tale disponibilità dovrà essere richiesta a tutti coloro che presentano istanza di autorizzazione indipendentemente dalla situazione delle liste di attesa riferita al reparto ove il dipendente è incardinato, atteso che l'obiettivo di riduzione delle stesse liste è aziendale e che la almeno parziale fungibilità del personale del comparto in rapporto ai singoli profili di inquadramento ne può consentire l'utilizzo presso più strutture.

La mancata effettuazione di prestazioni aggiuntivi senza valida giustificazione comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Non saranno autorizzate richieste di autorizzazione generiche o incomplete, difformi dalla modulistica allegata.

L'azienda valuterà la richiesta entro 30 gg. dal ricevimento tramite ufficio protocollo.

Art. 5 – LIMITAZIONI e DIVIETI

Non è possibile rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in argomento nei confronti dei dipendenti che:

- in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino essere titolari di **un contratto di lavoro a tempo parziale**. Resta comunque fermo, quanto previsto dall'articolo 1, comma 56 e segg. della L. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
- risultino avere un giudizio di inidoneità, anche solo parziale, allo svolgimento di attività istituzionale.

L'attività, inoltre, non potrà essere espletata durante **periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, adesione a sciopero, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie**.

Nel caso in cui l'attività autorizzata consegua al conferimento di incarichi da parte di soggetti pubblici o privati si applicano gli specifici adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
02/11/2023	Attività extra ufficio (REG 2678)	02/11/2023	00	7 di 10

Art. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Il dipendente interessato al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a presentare al protocollo aziendale apposita istanza tramite la modulistica allegata (indirizzata, per competenza, alla SC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie e, per conoscenza, al Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e al Direttore SC Affari Generali e Legali). Il modulo autorizzativo deve essere corredato di tutti gli elementi utili alla valutazione della specifica richiesta.

Il Direttore DAPSS, verificata la correttezza formale e procedurale della richiesta nonché tutti gli elementi concernenti le cause di ammissibilità della stessa, esprime un parere (positivo o negativo, in quest'ultimo caso adeguatamente motivato) entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, a seguito delle verifiche di propria competenza, effettuate di concerto con le SS.CC. Affari Generali e Legali e Gestione Acquisti (Provveditorato ed Economato), predispone relativa comunicazione di autorizzazione o diniego, motivato

Sino alla comunicazione di rilascio dell'autorizzazione (o diniego) da parte dell'ASST, che di norma avviene entro 30 giorni dalla richiesta, non sarà possibile svolgere alcuna attività "extra officio".

Art. 7 – REVOCA, SOSPENSIONE E RIVALUTAZIONE

L'autorizzazione sarà revocata nei seguenti casi:

- accertamento del venir meno dei requisiti e dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione
- dichiarazione mendace del dipendente resa in sede di richiesta di autorizzazione
- condotte non conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di orario di lavoro

L'ASST si riserva la facoltà di sospendere momentaneamente la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di attività "extra officio" a seguito di intervenute situazioni di criticità che pregiudichino gravemente il regolare svolgimento dell'attività sanitaria.

Non potranno essere concesse singole autorizzazioni superiori a 12 mesi, fatto salvo il rispetto della tempistica prevista dalla vigente normativa in materia.

Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Trattandosi di attività non svolta in nome e per conto dell'ASST, l'eventuale copertura assicurativa sarà totalmente a carico del dipendente. L'ASST, pertanto, resterà esclusa da ogni addebito di responsabilità sia verso terzi sia verso il dipendente stesso.

ALLEGATO: Modulistica

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
02/11/2023	Attività extra ufficio (REG 2678)	02/11/2023	00	8 di 10

ALLEGATO

Spett.le

ufficio.protocollo@asst-brianza.it

**Alla SC Direzione Aziendale delle
Professioni Sanitarie e
Sociosanitarie**

E, p.c.

**Alla SC Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane**

Alla SC Affari Generali e Legali

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' "EXTRA UFFICIO"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ (*)

(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto/a _____

codice fiscale _____ matr. n. _____

tel. _____ e-mail _____

Profilo (specificare) _____

 Titolare di un contratto (barrare) full-time part time superiore al 50%

In servizio presso il reparto _____ del Presidio di _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

dichiara

1. di voler svolgere attività libero professionale fuori orario di servizio per attività esclusivamente riconducibili alla professione per la quale ho ottenuto l'abilitazione;
2. di aver preso visione del regolamento aziendale
3. di rendere la disponibilità ad effettuare orario aggiuntivo in azienda
4. di impegnarsi a garantire prioritariamente le esigenze organizzative dell'ASST, sia ordinarie sia straordinarie, nel rispetto della turnistica predisposta e delle richieste del responsabile del servizio

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
02/11/2023	Attività extra ufficio (REG 2678)	02/11/2023	00	9 di 10



5. di assumersi sotto ogni profilo la responsabilità del rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro, ai sensi del D.Lgs n. 66/2003 e del CCNL nel tempo vigente riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo settimanali e le ore di riposo giornaliere intercorrenti fra un turno e l'altro

6. che l'attività per la quale si chiede autorizzazione sarà svolta, al di fuori dell'orario di servizio, con le seguenti modalità (indicare i dati richiesti):

- ragione sociale completa e CF/P IVA del soggetto esterno presso cui si intende rendere la propria attività

- propria partita IVA in caso di attività libero professionale _____

- riferimenti ufficio dell'Ente esterno:

e-mail _____ tel. _____

- in caso di attività per assistenza domiciliari barrare

- tipologia di attività svolta fuori dall'Azienda: _____

- tipo di contratto proposto dall'Ente esterno (indicare):

Libero professionale Dipendente Altro (specificare tipologia) _____

Durata (data inizio / data fine) _____

n. ore mensili _____

Compenso complessivo teorico previsto _____

7. Sarà cura del dipendente:

a) comunicare all'indirizzo risorse.umane@asst-brianza.it ogni eventuale variazione nelle modalità/dati precedentemente autorizzati,

b) trasmettere all'indirizzo risorse.umane@asst-brianza.it con cadenza bimestrale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, comprovante il rispetto degli impegni assunti,

c) trasmettere all'indirizzo affari.general@asst-brianza.it, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione, l'attestazione dei compensi complessivi percepiti per l'attività svolta.

Si resta in attesa della prevista autorizzazione da parte dell'Azienda.

Data _____

In fede _____

(*) Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Allegare lettera di incarico dell'azienda/soggetto che conferisce l'incarico

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
02/11/2023	Attività extra ufficio (REG 2678)	02/11/2023	00	10 di 10